



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

Prot. Genr. nr. 10122 del 13/11/2020

ORDINANZA NR. 35

Oggetto : Misure urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, nonché i servizi integrativi di prima infanzia (spazio giochi), centro aggregazione minori e attività supporto scolastico servizio civile nel territorio comunale. Divieto di assembramento e contingentamento in tutti gli esercizi commerciali e tabaccai.-

IL SINDACO

Vista la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, nr. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, nr. 13, successivamente abrogato dal D.L.nr. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, nr. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, nr. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, nr. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione nr. 51 del 24 ottobre 2020, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e 4 novembre 2020, con i quali vengono adottate *"Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19"*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020 che inserisce la Sicilia nell'Area Arancione caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto *"Scenario di tipo 3"*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, che impongono di adottare

misure severe per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico;

Sentito il parere del personale medico e sanitario del territorio che ravvisano la necessità di misure di contenimento più restrittive;

Atteso che, con nota prot. nr. 10026 del 11.11.2020 del Comune di Assoro che per nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza dell'ASP 4 Enna, esprimono particolare preoccupazione sull'evoluzione della diffusione del coronavirus nella provincia di Enna e sul rischio che la popolazione scolastica possa rappresentare nel veicolare il virus, in particolare: *"I Sindaci in seduta comune del 10 novembre 2020, hanno valutato urgente e necessario chiudere fino alla data del 3 dicembre 2020, le Scuole di ogni ordine e grado, al fine di consentire un'ulteriore riduzione della circolazione di cittadini, evitare per quanto possibile contatti anche tra diversi soggetti di nuclei familiari diversi, evitare la circolazione di insegnanti in territori diversi da quello di residenza"*;

Ravvisata quindi la necessità e l'urgenza di dover limitare quanto più possibile gli assembramenti e gli spostamenti da e verso il Comune di Catenanuova;

Rilevato che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, nr. 275, in modo che il 100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza mantenendo una relazione educativa, che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

Dare atto che l'incidenza del dato ufficiale del contagio rispetto alla popolazione, la cui soglia di allarme che è del 0,80% ufficialmente è attestata all'1,2%, anche se i dati informali fanno pensare che il dato sia di gran lungo superiore;

Considerato che è necessario, per gli scopi suesposti, sospendere anche le attività rese da questo Ente, quali i servizi integrativi di prima infanzia (spazio giochi), centro aggregazione minori e attività supporto scolastico servizio civile, per lo stesso periodo della sospensione delle attività didattiche;

Dare atto, infine, che si rende necessario, indispensabile e non più rinviabile disporre, quando già previsto nelle norme sanitarie nazionali di riferimento, il divieto di assembramento in qualsiasi luogo pubblico, il contingentamento negli esercizi commerciali, soprattutto nei supermarket e nei tabaccai, ove sarà cura dei titolari predisporre idonee misure in base ai mq. del loro esercizio;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. sospendere l'attività didattica in presenza, nelle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, nonché i servizi integrativi di prima infanzia (spazio giochi), centro aggregazione minori e attività supporto scolastico servizio civile nel territorio comunale, dal 16 novembre e fino al 03 dicembre 2020;
2. disporre che le Istituzioni scolastiche garantiscano il diritto allo studio attraverso l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100% delle

attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti d'Istituto;

3. valutare, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza mantenendo una relazione educativa, che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
4. disporre il divieto assoluto di assembramenti in qualsiasi luogo pubblico e si fa obbligo, inoltre, ai titolari degli esercizi commerciali e tabaccai il contingentamento degli utenti nei loro esercizi nel rispetto dei mq. a loro disposizione;

DISPONE

- che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Catenanuova ed ha validità sino alla sua revoca, la pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- che la presente ordinanza venga comunicata;
 - al Presidente della Regione Siciliana.
 - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Enna;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "E. Fermi";
 - all'azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica;
 - al Settore Servizi Sociali;
 - alla Cooperativa ASMIDA;
 - alla Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Locale di Catenanuova.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 13 novembre 2020



IL SINDACO

Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri